Cibus mendax. La riforma dei reati agroalimentari nella legge n. 75 del 2026: analisi tecnico-dogmatica e politico-criminale

di **Francesco Diamanti**

Associato di Diritto penale – Università di Modena e Reggio Emilia

Abstract. *La legge 21 aprile 2026, n. 75 segna una svolta significativa nel diritto penale agroalimentare italiano, attribuendo autonoma rilevanza al patrimonio agroalimentare e introducendo nuove fattispecie volte ad anticipare e rafforzare la tutela contro le frodi lungo la filiera. Il contributo analizza la riforma in prospettiva dogmatica e politico-criminale, assumendo l'"identità di filiera" come categoria ricostruttiva attraverso cui leggere la crescente rilevanza penale della veridicità dell'origine, della provenienza, delle caratteristiche e delle modalità di presentazione degli alimenti. Dopo avere esaminato i nuovi delitti di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci, il sistema delle aggravanti, delle pene accessorie e delle misure patrimoniali, l'analisi si concentra sui limiti della disciplina. Particolare attenzione è dedicata alla selettività dell'elemento soggettivo, ai problemi di determinatezza, alla persistente frammentazione delle fonti e, soprattutto, alla scelta di circoscrivere la responsabilità degli enti per i nuovi reati alle sole ipotesi di agropirateria. Ne emerge una riforma importante ma incompleta: capace di modernizzare la tutela penale del mercato, della reputazione e dell'identità delle produzioni, ma assai più cauta nell'incidere sull'organizzazione dell'impresa e incapace di ricomporre in un disegno unitario la tutela della lealtà commerciale e quella della salute pubblica.*

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il contenuto della legge – 3. Come mai proprio ora? – 3.1. *(segue)* Il cibo non è solo materia – 3.2. *(segue)* La "frode di filiera" – 3.3. *(segue)* Alcune ragioni politiche – 4. La responsabilità degli enti: tra prevenzione e selettività – 5. Quello che la l. n. 75 del 2026 riesce a fare – 5.1. *(segue)* … e quello che non riesce a fare – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Il *diritto penale alimentare* ha rischiato seriamente di trasformarsi nel catalogo, sempre aggiornato, delle proprie riforme mancate: commissioni, progetti, audizioni, disegni di legge e legislature consumati con impeccabile regolarità, mentre l'assetto normativo continuava a invecchiare[1]. Per questa ragione, il giurista non può che accogliere con un certo sollievo (e persino

[1] Senza alcuna pretesa di completezza, cfr. M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in M. Donini, D. Castronuovo (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 201 ss.; C. PONGILUPPI, *Progetti ufficiali di riforma e indicazioni dottrinali "de lege ferenda" in Italia*, *ivi*, 173 ss.; M. DONINI, *Il progetto di riforma dei*

con quella gioia prudente che il legislatore italiano consente di rado) la l. 21 aprile 2026, n. 75, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», pubblicata nella G.U. n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il successivo 29 maggio[2].

Questa legge si colloca all'esito di un percorso riformatore ultradecennale.

Il suo principale antecedente è costituito dai lavori della Commissione istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del 20 aprile 2015 e presieduta da Gian Carlo Caselli. Conclusi i lavori nell'ottobre dello stesso anno, la Commissione predispose uno schema di disegno di legge recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari», volto a una revisione complessiva della materia: riforma dei delitti contro la salute pubblica, introduzione di nuove fattispecie in materia di frodi alimentari e agropirateria, revisione della l. n. 283/1962, estensione della responsabilità degli enti, disciplina della delega di funzioni e introduzione di meccanismi estintivi delle contravvenzioni. Una parte significativa di quelle proposte confluì, nelle legislature

---

reati in materia di sicurezza alimentare, in *Cass. pen.*, 2010, 4457 ss.; ID., *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli "illeciti di prevenzione alimentare" al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2013, fasc. 1-2, 45 ss.; AA.VV., *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, L. Foffani, A. Doval Pais, D. Castronuovo (a cura di), Milano, 2014; M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare*, in B. Biscotti, E. Lamarque (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015*, Torino, 2015, 21 ss.; S. MASINI, *Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, Bari, 2015; C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015, 1 ss.; S. CORBETTA, *Brevi note a margine della riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, fasc. 11, 1343 ss.; M. DONINI, *Il Progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2016, fasc. 1, 4 ss.; ID., *Health Protection and Food Safety Regulation in Italy, from the current legislation to the Reform Project*, in A. Nieto Martín, L. Quackelbeen, M. Simonato (a cura di), *Food Regulation and Criminal Justice*, Antwerpen-Apeldoorn-Portland, 2016, 225 ss.; C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Riv. dir. agroalim.*, 2016, 47 ss.; V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2017, fasc. 4, 300 ss.; G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, in *Leg. pen.*, 2019, 1 ss.; D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2020, fasc. 4, 165 ss.; C. CUCINOTTA, *I reati alimentari tra riforme abortite e progetti di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1527 ss.; M. DONINI, *Sicurezza alimentare e salute pubblica nei progetti di riforma*, in A. Gargani (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, Torino, 2021, 451 ss.; E. MAZZANTI, *I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare*, *ivi*, 123 ss.; A. MADEO, *Le fattispecie penali di cui alla legge n. 283/1962*, *ivi*, 276 ss.; E. BIRRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale. Limiti e prospettive di tutela nel settore alimentare tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2022; G. TOSCANO, *Le sfide del diritto punitivo in materia agroalimentare. Stato dell'arte, suggestioni comparatistiche e prospettive di riforma*, Napoli, 2022; A. MADEO, *Evoluzione della normativa europea sulla sicurezza alimentare e assenza di una disciplina armonizzata delle frodi alimentari: una proposta de jure condendo*, in *Leg. pen.*, 19 aprile 2024, 1 ss.; AA.VV., *Alimenti e diritto penale. Quale futuro? Atti del convegno dell'11 aprile 2025, Dipartimento di Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia*, F. Diamanti (a cura di), Napoli, 2026.

[2] Su questa legge v. già N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO, *La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani" (A.C. 2721)*, in *Giur. pen. web*, 2026, n. 4 (ancora sul testo approvato in via definitiva e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale); E. BIRRITTERI, *Una prima analisi dei profili penalistici della legge n. 75 del 2026 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani"*, in *Sist. pen.*, 8 giugno 2026, 1 ss. Si v. poi la Relazione n. 43/2026 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, reperibile *on-line* qui; da ultimo, v. C. DE PASCALE (a cura di), *La nuova legge sui reati agroalimentari. Il testo della legge n. 75 del 2026, la guida alla lettura e l'analisi degli esperti*, in *Guida dir.*, Dossier, 2026, n. 1, con contributi di G.C. Caselli, S. Masini, L. Biarella e A. Natalini; S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare (legge 21 aprile 2026, n. 75)*, Bari, 2026; S. MASINI, A. NATALINI, *Bene giuridico e offesa: prime note sulla riforma dei reati contro il patrimonio agroalimentare*, in *Riv. dir. agroalim*., 2026, fasc. 2.

successive, in diversi disegni di legge. Tra questi, il progetto S. 2231 del 2016, il disegno governativo approvato dal Consiglio dei ministri nel dicembre 2017 e, soprattutto, il progetto C. 2427, presentato alla Camera nel marzo 2020 e sottoposto a un'ampia attività istruttoria senza giungere all'approvazione dell'Assemblea. Nella XIX legislatura la prospettiva di una riforma organica fu ripresa con le proposte C. 823 e C. 1004: la prima venne respinta dalla Camera nel gennaio 2024, mentre la seconda risulta ancora formalmente in corso di esame. La l. n. 75/2026 trae invece origine dal disegno di legge A.C. 2721, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 15 aprile 2026.

La lunga e discontinua traiettoria di queste proposte mostra già come la materia non possa essere letta soltanto attraverso la lente dell'analisi tecnica: le diverse soluzioni succedutesi nel tempo esprimono non solo opzioni dogmatiche, ma anche differenti equilibri tra esigenze di tutela e interessi del sistema produttivo. L'analisi che segue muove, del resto, dalla convinzione che, in un settore come quello agroalimentare, la ricostruzione tecnico-dogmatica e la valutazione politico-criminale non possano procedere lungo binari separati. Le scelte giuridiche non rispondono (mai) soltanto a esigenze di coerenza legislativa, ma riflettono, inevitabilmente, anche il contesto complessivo (ad es. la conformazione concreta delle filiere, gli interessi economici coinvolti, i costi organizzativi imposti alle imprese e il diverso grado di conflittualità che ciascuna opzione regolatoria è destinata a produrre). In materia alimentare, dunque, comprendere tecnicamente una norma significa anche interrogarsi sulle ragioni economiche, aziendali e politico-criminali che ne hanno determinato la forma; e, specularmente, ogni valutazione di politica criminale deve misurarsi con i limiti e le possibilità offerte dalla costruzione dogmatica delle fattispecie..

2. Il contenuto della legge

I ventuno articoli delineano un ampio sistema di tutela penale e amministrativa del patrimonio agroalimentare e, più in generale, della trasparenza e dell'identità della filiera alimentare. L'intervento normativo razionalizza in misura significativa un quadro tradizionalmente frammentato e incide profondamente sull'assetto del codice penale del 1930, raccogliendo alcune delle direttrici politico-criminali già emerse nel corso dei lavori della Commissione Caselli e attribuendo, per la prima volta sul piano della sistematica codicistica, autonoma rilevanza al «patrimonio agroalimentare» quale oggetto di tutela[3].

L'asse portante della riforma è rappresentato dall'introduzione di due nuove fattispecie delittuose: la *frode alimentare*, disciplinata dall'art. 517-*sexies* c.p., e il *commercio di alimenti con*

[3] Sul tema v. S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 10 ss.

segni mendaci, previsto dall'art. 517-*septies* c.p. Il legislatore supera, in questo settore, uno dei principali limiti strutturali della tradizionale frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., anticipando la soglia della rilevanza penale rispetto al momento finale della «consegna» del prodotto all'acquirente. La punibilità viene estesa a una pluralità di condotte collocate lungo la catena commerciale, comprendendo, secondo le differenti formulazioni delle nuove fattispecie, attività di importazione, esportazione, spedizione in transito, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, intermediazione, commercializzazione e offerta, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso piattaforme digitali, di prodotti non genuini, sostanzialmente diversi da quelli dichiarati o recanti segni o indicazioni falsi o ingannevoli.

Sul piano del coordinamento sistematico, l'art. 5 della legge interviene inoltre sull'art. 4 l. n. 350/2003, sottraendo i prodotti alimentari ad alcune delle disposizioni precedentemente utilizzate per reprimere le false o fallaci indicazioni di origine e riconducendo la specifica tutela penale del settore alimentare entro il nuovo assetto codicistico. La riforma si inserisce, peraltro, in una sequenza normativa particolarmente ravvicinata: l'art. 517-*quater* c.p. era stato infatti già esteso, per effetto dell'art. 21 d.lgs. 2 aprile 2026, n. 51, oltre il comparto agroalimentare, ricomprendendo nella tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche anche i prodotti artigianali e industriali; la l. n. 75/2026 interviene ulteriormente sulla disposizione, modificandone il trattamento sanzionatorio e alcuni profili strutturali.

Con specifico riferimento alla frode alimentare di cui all'art. 517-*sexies* c.p., viene poi prevista una speciale causa di non punibilità per i fatti di lieve entità, valutati in ragione della quantità o del modesto valore economico dei prodotti ovvero dell'assenza di un concreto pregiudizio per il consumatore o per il mercato. La previsione risponde all'esigenza di graduare l'intervento penale rispetto alle condotte di minore offensività e pone, al contempo, delicati problemi di coordinamento con la generale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p.

A questa clausola di esclusione della punibilità si affianca, su un piano distinto, la circostanza attenuante prevista dall'art. 517-*quinquies* c.p., il cui ambito applicativo viene esteso dalla riforma anche ai nuovi delitti di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci. La disposizione (di centrale importanza) valorizza le condotte collaborative successive al fatto, secondo una logica premiale volta a favorire il contrasto dei reati contro il patrimonio agroalimentare.

Sul versante dell'accertamento e della prevenzione, la legge introduce una pluralità di strumenti di natura eterogenea. Per rafforzare la protezione delle produzioni certificate, viene prevista l'apposizione sui prodotti di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e d'Indicazione Geografica Protetta (IGP) di contrassegni aventi natura di carte valori, realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Sul piano processuale, la modifica dell'art. 246 c.p.p. consente al pubblico ministero, nell'ambito delle operazioni di prelievo e campionamento, di procedere all'ispezione senza previo avviso al difensore quando sussista fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. La legge amplia inoltre gli strumenti investigativi utilizzabili nel settore, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di ricorrere alle intercettazioni per i nuovi delitti e includendo specificamente il commercio di alimenti con segni mendaci di cui all'art. 517-*septies* c.p. tra le fattispecie per le quali sono consentite operazioni sotto copertura.

Ha natura propriamente amministrativa, invece, il «blocco ufficiale temporaneo», attraverso il quale gli organi accertatori possono impedire temporaneamente la movimentazione o l'utilizzo di prodotti e mezzi di produzione in presenza di violazioni formali o documentali che non comportino il rischio d'immissione sul mercato di prodotti inidonei al consumo. Si tratta, pertanto, non di uno strumento investigativo penale, ma di una misura destinata a consentire la regolarizzazione delle difformità accertate senza ricorrere immediatamente a strumenti maggiormente afflittivi[4].

Nella medesima prospettiva di razionalizzazione, la modifica dell'art. 260 c.p.p. consente, accanto alle modalità già previste di alienazione o distruzione, la destinazione a fini benefici dei prodotti alimentari deperibili sequestrati, purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti. La disposizione introduce così una possibilità ulteriore di gestione dei beni sequestrati, diretta a evitare, quando ne ricorrano le condizioni, la dispersione di alimenti ancora utilizzabili.

A livello di *governance,* la riforma prevede interventi straordinari di controllo su specifiche filiere particolarmente esposte al rischio di frodi, tra le quali quella del latte di bufala destinato alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP, e istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia nazionale destinata a favorire il coordinamento delle attività di controllo. Parallelamente vengono modificate e, in diversi casi, inasprite le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 231/2017 in materia di informazione ai consumatori ed etichettatura, mentre ulteriori interventi riguardano il d.lgs. n. 297/2004 sul sistema sanzionatorio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

L'apparato sanzionatorio penale viene completato da una disciplina particolarmente incisiva della confisca e delle pene accessorie. Per i delitti di cui agli artt. 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate alla commissione

[4] Una logica analoga – subordinare la risposta sanzionatoria al perdurare dell'inosservanza, consentendo all'operatore di regolarizzare la propria posizione – caratterizza la diffida amministrativa e l'estinzione delle contravvenzioni alimentari per adempimento di prescrizioni: sul punto, si consenta il rinvio a F. DIAMANTI, *Illeciti "punitivi" alimentari e riparazione prestazionale dell'offesa*, in M. Donini (a cura di), *Riparazione e reati economici*, Napoli, 2026, 245 ss., spec. 252 ss.; ID., *Dal boia all'esattore. L'estinzione dell'illecito alimentare per adempimento di prescrizioni*, in *Alimenta*, 2023, n. 3-4, 541 ss.

del reato, nonché di quelle che ne costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvi i diritti dei terzi estranei; quando la confisca diretta non sia possibile, può operare la confisca per equivalente su beni di valore corrispondente al profitto conseguito.

Quanto alle pene accessorie, la pubblicazione della sentenza di condanna prevista dall'art. 518 c.p. viene estesa dalla riforma a tutti i delitti ricompresi nel nuovo Capo II-*bis*, nonché ai delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p. quando l'associazione sia diretta alla commissione di delitti contro il patrimonio agroalimentare.

A essa si affianca un sistema di ulteriori pene accessorie, la cui disciplina varia in relazione alla gravità e alla struttura dell'illecito. Per i fatti particolarmente gravi o commessi da soggetti già recidivi nelle specifiche fattispecie può essere disposta la chiusura temporanea dell'esercizio o dello stabilimento; nelle ipotesi di agropirateria e nei casi associativi espressamente considerati dalla legge sono previste l'interdizione temporanea dall'esercizio di una professione, arte, industria, commercio o mestiere e l'incapacità temporanea di ottenere provvedimenti autorizzativi o concessori funzionali all'attività imprenditoriale, nonché contributi, finanziamenti o agevolazioni pubbliche. Nei casi più gravi possono altresì trovare applicazione la revoca delle autorizzazioni e la chiusura definitiva dell'esercizio o dello stabilimento.

Particolare rilievo assumono, in questo quadro, le circostanze aggravanti comuni ai nuovi artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p., che ricorrono quando le condotte attengano a denominazioni di origine o indicazioni geografiche degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti, quando i fatti siano commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni agli organismi di vigilanza, quando risultino di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito ovvero quando riguardino alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Proprio l'aggravante riferita alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette rende, tuttavia, meno nitidi i rapporti tra le nuove fattispecie e il preesistente art. 517-*quater* c.p. Se il commercio di alimenti con segni mendaci può assumere una più intensa gravità quando la condotta attenga a una DOP o a una IGP, il relativo ambito applicativo finisce inevitabilmente per avvicinarsi a quello della fattispecie specificamente destinata alla contraffazione e all'alterazione delle denominazioni protette. Il problema non è soltanto teorico: nella pratica possono prospettarsi condotte incidenti sull'origine o sulla presentazione commerciale del prodotto suscettibili di essere ricondotte, almeno *prima facie*, tanto al delitto autonomo di cui all'art. 517-*quater* c.p. quanto al delitto di cui all'art. 517-*septies* c.p., aggravato ai sensi dell'art. 517-*octies* c.p. Ne deriva un'area di interferenza che il legislatore non ha risolto[5] mediante un'espressa clausola di sussidiarietà o di

[5] Segnalano questo problema, da ultimo, S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 59

specialità e che rischia di trasferire sull'interprete il compito di delimitare fattispecie caratterizzate da cornici edittali significativamente diverse. La criticità appare ancora più evidente proprio nelle ipotesi poste ai confini tra contraffazione del segno protetto e utilizzazione ingannevole di elementi capaci di richiamarne l'origine o la reputazione.

Un criterio di delimitazione *de lege lata*, però, sembra esserci.

E può essere ricavato dalla diversa struttura delle rispettive modalità offensive.

L'art. 517-*quater* c.p. presidia le ipotesi nelle quali l'aggressione investe direttamente la denominazione di origine o l'indicazione geografica protetta, attraverso la loro contraffazione o alterazione, ovvero mediante la successiva circolazione di prodotti recanti una denominazione così falsificata. Diversa sembra essere la logica dell'art. 517-*septies* c.p., che colpisce l'impiego di segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli, diretti a indurre in errore il compratore sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità dell'alimento o dei suoi ingredienti. In questa seconda ipotesi la denominazione protetta può costituire il referente dell'inganno senza essere necessariamente essa stessa contraffatta o alterata: proprio in tale prospettiva acquista rilievo la formulazione dell'aggravante di cui all'art. 517-*octies* c.p., che si applica quando le condotte «attengono» alla denominazione di origine o all'indicazione geografica protetta. Il verbo utilizzato dal legislatore sembra consentire di attribuire alla disposizione un *autonomo spazio operativo*, riferibile alle aggressioni alla reputazione, all'origine o all'identità commerciale della produzione protetta che non raggiungano la soglia della contraffazione o dell'alterazione tipica dell'art. 517-*quater* c.p. Una diversa lettura, che riconducesse indistintamente al medesimo articolo ogni frode concernente una DOP o una IGP, finirebbe del resto per comprimere sensibilmente l'ambito applicativo dell'aggravante, esponendo la disposizione al rischio di un'interpretazione sostanzialmente abrogante. La distinzione può allora essere ricostruita facendo leva non soltanto sull'oggetto materiale, comune alle due fattispecie, ma sul diverso modo in cui esso viene aggredito: contraffazione o alterazione della denominazione protetta nell'art. 517-*quater* c.p.; impiego fraudolento di segni o indicazioni che alla denominazione si riferiscono, la richiamano o ne sfruttano la capacità identificativa nell'art. 517-*septies* c.p. (aggravato). Ed è in questo secondo spazio che possono trovare collocazione, ricorrendone tutti gli ulteriori elementi costitutivi, anche talune condotte evocative. Un conto è la condotta di un produttore che vende un condimento che non è conforme al disciplinare ma appone comunque sul prodotto la denominazione «Aceto Balsamico di Modena IGP» (punibile *ex* art. 517-*quater* c.p.)[6]; altra cosa è la condotta di un altro produttore che,

ss., spec. 60.

[6] Cfr. Cass., sez. III, n. 49889/2019, Campagna, in cui si è stabilito che «[…] In tema di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, la tutela penale prevista dall'art. 517-quater c.p. si estende non solo all'indicazione IGP o DOP in sé considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare

nel vendere un «condimento balsamico», (furbescamente) non utilizza la denominazione «Aceto Balsamico di Modena IGP», ma costruisce la confezione in modo da suggerirla all'acquirente o troppo disinformato o troppo scaltro (richiami grafici a Modena, immagini del Duomo o di Piazza Grande, colori, forma della bottiglia, diciture come «tradizione modenese»)[7]. Se il complesso di questi segni è concretamente idoneo a indurre il compratore in errore sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità del prodotto[8], ma senza contraffare o alterare la denominazione protetta, qui l'art. 517-*quater* c.p. può non essere integrato. È però il caso in cui potrebbe entrare in gioco l'art. 517-*septies* c.p., perché vengono utilizzati segni o indicazioni anche figurative, falsi o ingannevoli, per indurre in errore il compratore; e il fatto può essere aggravato ai sensi dell'art. 517-*octies* c.p. perché la condotta "attiene" a una IGP.

Su un piano ulteriore si colloca la più grave ipotesi di «agropirateria» prevista dall'art. 517-*octies*, comma 4, c.p.[9], che ricorre, al di fuori dei casi di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p., quando le condotte punite dagli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. siano realizzate mediante più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate dirette alla commissione dei medesimi reati. È a questa forma qualificata di realizzazione dell'illecito che il legislatore collega l'ingresso dei nuovi delitti nel sistema della responsabilità degli enti. L'art. 25-*bis*.1 d.lgs. n. 231/2001 viene infatti esteso agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. soltanto quando i fatti siano aggravati ai sensi dell'art. 517-*octies*, comma 4, c.p. (v. *infra* § 4).

3. Come mai proprio ora?

La vera novità, però, sta in altro. Sta nel fatto che dopo almeno un decennio trascorso nel

di produzione e, pertanto, alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione e al metodo di ottenimento del prodotto, costituenti contenuto minimo del disciplinare ai sensi degli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 1151/2012. Ne consegue che integra il reato l'utilizzo di materie prime diverse da quelle prescritte dal disciplinare di produzione registrato, anche quando il prodotto finale non sia ancora stato confezionato con le indicazioni protette […]». Su questo tema v. A. NATALINI, *I primi tre lustri di (stentata) vigenza del delitto di contraffazione di DOP e IGP di prodotti agroalimentari*, in AA.VV., *Il mercato agroalimentare sostenibile tra sicurezza informatica e pratiche commerciali sleali. Quaderno del corso del 17-19 gennaio 2024*, Milano, 2025, 147 ss., spec. 164 ss.

[7] Va peraltro ricordato che, secondo CGUE, 4 dicembre 2019, C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena*, la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all'utilizzo dei singoli termini non geografici che la compongono («aceto» e «balsamico»). Il solo impiego dell'aggettivo «balsamico» non è dunque, di per sé, illecito: l'eventuale inganno deve poggiare sul complesso degli altri elementi della presentazione del prodotto. Sul punto, v. G. MORETTI, *Evocazione e tutela di indicazioni geografiche composte: le scelte della giurisprudenza in tema di Aceto Balsamico*, in *Riv. dir. alim.*, 2021, n. 2, 62 ss.

[8] Per un caso analogo nell'ordinamento tedesco – la raffigurazione di maiali su un prato verde sulla confezione di carne suina proveniente da allevamento convenzionale in stalla, ritenuta ingannevole ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. a), e par. 4, Reg. (UE) n. 1169/2011 da LG Nürnberg-Fürth, 31 gennaio 2020, 19 O 5336/19 – e per la sua possibile rilevanza penale ai sensi del § 59, Abs. 1, Nr. 7, LFGB, v. J. BÜLTE, *Glückliche Schweine auf grüner Wiese: Die strafrechtlichen Risiken der Irreführung*, in *Behr's Kommentar*, Editorial, 70. Akt., 03/2021, 1 ss., spec. 3.

[9] Cfr. E. BIRRITTERI, *Una prima analisi*, cit., § 6. Sulla scelta di configurare l'agropirateria come circostanza aggravante, come tale soggetta al giudizio di bilanciamento *ex* art. 69 c.p., v. criticamente N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO, *La riforma dei reati agroalimentari*, cit., *passim*.

tentativo (mai riuscito) di riformare la materia, qualcosa è finalmente accaduto, anche se con un'ambizione senz'altro ridimensionata. Dell'originario programma elaborato dalla Commissione Caselli, la riforma, come si è visto, accoglie infatti solo parte del versante dedicato alle frodi commerciali e, sempre in parte, quello della responsabilità degli enti. Rimane invece escluso il versante forse più impegnativo di quel disegno, vale a dire la complessiva riscrittura dei delitti contro la salute pubblica e la sicurezza alimentare (le c.d. "frodi sanitarie")[10].

Perché è accaduto questo?

3.1. (segue) *Il cibo non è solo materia*

La scelta del legislatore appare perfettamente comprensibile, poiché intercetta uno dei nodi *socio-economici* e *politico-criminali* più caldi e complessi della modernità. Il cibo, infatti, non è mai stato soltanto supporto materiale o potenziale veicolo di insidie per la salute umana: prima ancora di essere consumato, l'alimento viene nominato, descritto, classificato, situato nello spazio e inserito in un preciso orizzonte culturale. Un prodotto dichiara da dove provenga, quali processi produttivi ne abbiano guidato la trasformazione, quali ingredienti racchiuda e a quale tradizione intenda appartenere. In un mercato globale dominato dalla dematerializzazione e dalla rilevanza dei beni immateriali, il valore economico dell'alimento non risiede più soltanto nelle sue proprietà chimico-fisiche o merceologiche, ma anche nell'insieme di segni, marchi, certificazioni e reputazioni che lo accompagnano. Oggi il bene alimentare è inscindibile dalla sua dimensione simbolica: è, al tempo stesso, *sostanza* e *racconto*[11]. Anche la "Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari" (istituita con legge 10 maggio 2023, n. 53), in passato ha evidenziato questo passaggio, quando ha affermato l'esigenza di una riforma come tutela che va «oltre» la prevenzione del rischio sanitario, valorizzando la «dimensione culturale del cibo» e una «identità collettiva»[12].

Proprio nella frattura che separa ciò che l'alimento è da ciò che l'alimento dichiara di essere prende forma la figura dogmatica del *cibus mendax*: non ci troviamo di fronte a un bene necessariamente nocivo, deteriorato o tossico sul piano igienico-sanitario, bensì a un alimento che mente sulla propria identità e costruisce una rappresentazione ingannevole della realtà. Emblematico

[10] Si v. S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 102 ss.

[11] Sembrano su questa linea anche S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 29 ss. Sulla dimensione culturale e simbolica dell'alimento, senza alcuna pretesa di completezza, v. R. BARTHES, *Pour une psycho-sociologie de l'alimentation contemporaine*, in *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 1961, 977 ss.; M. MONTANARI, *Il cibo come cultura*, Roma-Bari, 2004.

[12] Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari (istituita con legge 10 maggio 2023, n. 53), *Relazione sul patrimonio agroalimentare: frodi economiche, mercato e tutela del consumatore* (Doc. XXIII, n. 26, XIX legislatura), approvata il 16 settembre 2026, 10.

in tal senso è il caso dei Prosciutti di Parma e San Daniele – inchiesta c.d. *Prosciuttopoli* – relativo all'inseminazione di scrofe con seme di Duroc danese, perché considerato essenzialmente più performante: questi animali crescono più velocemente, hanno una maggiore resa in carne magra e consentono di abbattere i costi di mangime e i tempi di allevamento, massimizzando i profitti. Un esempio perfetto: i prodotti (oltre un milione di cosce, per un valore di circa ottanta milioni di euro, che hanno coinvolto ventisette Procure della Repubblica) erano del tutto privi di rischi igienico-sanitari e sono stati regolarmente immessi in commercio previa "smarchiatura". L'illecito risiede integralmente nella violazione del disciplinare DOP, ossia nella menzogna sull'identità e sulla tipicità del bene.

La portata di questa menzogna si dipana lungo l'intera catena del valore.

Il prodotto può mentire nella composizione merceologica, celando la sostituzione di materie prime pregiate con ingredienti di qualità inferiore; nell'origine geografica, appropriandosi indebitamente del legame con un territorio a cui è del tutto estraneo; nei metodi di lavorazione, millantando standard artigianali, etici o ecologici non rispettati; o nelle certificazioni, simulando l'adesione a disciplinari biologici o a denominazioni protette (DOP e IGP).

Questa dimensione simbolica emerge con particolare chiarezza nella *evocazione* delle denominazioni protette: il richiamo a una produzione certificata può trasferirne la reputazione sul prodotto concorrente attraverso immagini, riferimenti territoriali o altri elementi della presentazione commerciale. Nei limiti già esaminati (v. *supra* § 2), tali modalità possono realizzare l'inganno tipizzato dall'art. 517-*septies* c.p., anche senza contraffare la denominazione[13]. Il fenomeno mostra come la falsificazione possa investire non soltanto le caratteristiche materiali dell'alimento, ma anche l'identità che il consumatore gli attribuisce. D'altro canto, la falsificazione dell'identità del prodotto può incidere effettivamente su interessi che superano il rapporto patrimoniale tra il singolo venditore

[13] Su questo tema, anche se con diverse argomentazioni, v. anche F. RAFFONE, *Indicazioni geografiche e tutela penale nel nuovo assetto dei reati agroalimentari. L'evoluzione dell'art. 517-quater c.p. tra filiere certificate e nuovi ambiti di tutela*, in *Alimenta*, 2026, in corso di pubblicazione. È però importante tenere presente che l'evocazione rimane un giudizio indissolubilmente legato alla casistica processuale e alla valutazione complessiva del prodotto (es. denominazione, marchio, forma del *packaging*, elementi grafici o diciture), e consiste nella valutazione della sua capacità di far sorgere nella mente del consumatore ragionevolmente informato un nesso concettuale *immediato* e *diretto* con la IGP o la DOP (cfr. CGUE, 7 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association*; CGUE, 2 maggio 2019, C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, sulla rilevanza anche dei segni figurativi; oggi, in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, v. l'art. 26 Reg. (UE) 2024/1143, che ha abrogato il Reg. (UE) n. 1151/2012). E come tale può essere effettuato solo da un giudice terzo e imparziale. La leva dell'evocazione, per quanto importante, non deve insomma trasformarsi in uno strumento d'indebita pressione di mercato o in una clava monopolistica usata dai Consorzi di tutela per impedire ai produttori non consorziati di utilizzare legittime indicazioni descrittive, geografiche o storiche che non generano alcun reale inganno nei confronti del consumatore. La sanzione – e a maggior ragione quella penale – deve rimanere strettamente ancorata alla sussistenza di una condotta concretamente offensiva della lealtà commerciale. Sulla nozione di evocazione, senza alcuna pretesa di completezza, v. V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il "consumatore medio dell'Unione europea"*, in *Dir. econ.*, 2016, n. 2, 489 ss.; F. GUALTIERI, S. VACCARI, B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche. La nozione di evocazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2017, n. 2, 15 ss.; sul Reg. (UE) 2024/1143, S. CARMIGNANI, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela*, in *Riv. dir. alim.*, 2025, n. 2, 30 ss.

e il singolo acquirente[14]: nelle economie avanzate, una parte significativa del valore dell'alimento dipende infatti dalla reputazione, dall'origine, dalla tracciabilità, dalla qualità dichiarata e dalla tipicità delle produzioni. Gli investimenti effettuati dalle imprese per costruire e mantenere tali caratteristiche rappresentano componenti economicamente rilevanti della competizione. Quando un operatore attribuisce fraudolentemente al proprio prodotto qualità, origine o certificazioni che non possiede, il vantaggio conseguito non deriva da una maggiore efficienza produttiva o da una migliore capacità competitiva, ma dall'alterazione delle informazioni sulla base delle quali il mercato dovrebbe selezionare i prodotti. La tutela contro il cibo "mendace" assume così anche una funzione pro-concorrenziale: protegge gli investimenti degli operatori conformi e impedisce che la falsificazione possa trasformarsi in uno strumento di competizione.

La stessa condotta incide sull'autonomia decisionale del consumatore.

Le informazioni relative all'origine, alla composizione, ai metodi produttivi o alle certificazioni possono concorrere alla scelta del prodotto insieme al prezzo e alle sue qualità materiali. Una rappresentazione intenzionalmente falsa può quindi alterare il processo decisionale dell'acquirente, inducendolo a corrispondere un prezzo diverso o a scegliere un bene che non avrebbe acquistato se ne avesse conosciuto le caratteristiche reali.

La tutela dell'identità di filiera non è una questione meramente formale.

Essa concorre alla protezione della correttezza degli scambi, della libertà di scelta del consumatore e degli investimenti reputazionali delle imprese. Proprio per questo, tuttavia, la risposta "punitiva" deve rimanere seria e selettiva: la rilevanza economica e sociale della veridicità commerciale non implica che ogni inesattezza, irregolarità informativa o difformità del prodotto debba essere attratta nell'area della punibilità. Il diritto penale conserva la propria legittimazione soltanto rispetto alle forme d'inganno sufficientemente intrise di disvalore, lasciando agli altri rami dell'ordinamento la gestione delle violazioni di minore gravità.

3.2. (segue) *La "frode di filiera"*

Da questa prospettiva emerge un ulteriore profilo, che consente di comprendere meglio tanto la portata quanto i limiti della riforma. La trasformazione delle modalità di produzione e distribuzione

[14] Già C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955 (rist. Roma, 2026, con *Introduzione* di F. Mucciarelli), 281 ss., osservava, con riferimento all'art. 515 c.p.: «Il lato saliente dell'illecito non è qui la ripercussione sul patrimonio dell'acquirente, ma la scorrettezza, la disonestà del venditore; oggetto della tutela non è l'interesse dell'acquirente singolo, ma l'interesse della massa degli acquirenti, e anzi un interesse collettivo: la esigenza di un costume commerciale che garantisca la sicurezza dei traffici e incoraggi l'iniziativa». Coerentemente, per l'Autore la fattispecie è integrata anche quando la difformità – ad es. quanto alla provenienza – sia in concreto indifferente per chi riceve la merce (*Ivi*, 283).

degli alimenti rende infatti sempre meno adeguata una rappresentazione della frode come episodio isolato, riconducibile al singolo venditore che altera il peso, modifica la composizione di un prodotto o fornisce una falsa indicazione al momento della vendita. Nelle moderne catene del valore, l'alimento attraversa una pluralità di soggetti, territori, contratti e passaggi logistici prima di raggiungere il consumatore. Origine delle materie prime, trasformazione, certificazioni, trasporto, stoccaggio, distribuzione e comunicazione commerciale costituiscono segmenti differenti di un processo unitario.

In questo senso può parlarsi di una «frode di filiera»[15].

L'espressione non individua una nuova categoria normativa, ma descrive una modalità contemporanea di realizzazione dell'inganno: la falsità può essere introdotta in un punto della catena produttiva e conservarsi, propagarsi o essere ulteriormente elaborata nei passaggi successivi, fino a riflettersi sulle informazioni e sulle caratteristiche del prodotto immesso sul mercato. La dimensione di filiera modifica anche la struttura economica dell'illecito: la frode non incide soltanto sul rapporto bilaterale tra venditore e acquirente, ma può alterare il funzionamento della concorrenza lungo l'intera catena produttiva. L'operatore che riduce fraudolentemente i costi attraverso la sostituzione di ingredienti, l'attribuzione di un'origine inesistente, l'utilizzazione indebita di certificazioni o la falsa rappresentazione delle caratteristiche del prodotto può acquisire un vantaggio competitivo rispetto alle imprese che sostengono realmente i costi della qualità, della tracciabilità e della conformità.

Ne risulta rafforzata, in una prospettiva di filiera, la funzione pro-concorrenziale della tutela già evidenziata (v. *supra* § 3.1): per l'impresa conforme, una tutela efficace dell'identità del prodotto può rappresentare non soltanto un limite esterno all'attività economica, ma una garanzia contro forme di concorrenza sleale capaci di erodere investimenti, reputazione e valore aggiunto.

Vi è, inoltre, un tratto caratteristico di queste forme di criminalità che contribuisce a spiegare la necessità di un presidio pubblico incisivo: le frodi alimentari sono frequentemente illeciti invisibili per il loro stesso destinatario. Il consumatore acquista e consuma il prodotto senza disporre, nella maggior parte dei casi, degli strumenti necessari per verificare autonomamente la veridicità delle informazioni relative alla composizione, all'origine, alla provenienza o alle modalità di produzione. La vittima del *cibus mendax* è, perciò, spesso una vittima inconsapevole, che non soltanto non è in grado di prevenire l'inganno, ma può non acquisire mai consapevolezza di averlo subito[16]. Questa

[15] Per una lettura della frode alimentare come problema di integrità dell'intera catena di approvvigionamento, v. C. ELLIOTT, *Elliott Review into the Integrity and Assurance of Food Supply Networks – Final Report*, London, 2014. Sul piano del diritto dell'Unione, v. anche l'art. 9, par. 2, Reg. (UE) 2017/625, che impone alle autorità competenti controlli ufficiali regolari, basati sul rischio, volti a individuare le possibili violazioni intenzionali commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli. Per un esempio di frode sofisticata sviluppatasi lungo la filiera dell'olio d'oliva, si consenta il rinvio a F. DIAMANTI, *Aliud pro olio (S.p.A.?). L'operazione «Arbequino» e le nuove frontiere dell'illegal oil blending*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2019, n. 5, 1 ss.

[16] Si tratta della nota categoria dei *credence goods*, beni le cui qualità non sono verificabili dall'acquirente neppure dopo

strutturale asimmetria informativa rende inadeguato un modello di tutela affidato prevalentemente alla reazione individuale dell'acquirente e contribuisce a giustificare il rafforzamento degli strumenti pubblici di controllo e accertamento. Su un distinto ma convergente piano, la struttura della filiera e la concentrazione delle frodi nelle fasi anteriori alla vendita spiegano l'anticipazione dell'intervento penale rispetto alla consegna[17].

La prospettiva di filiera permette inoltre di cogliere le interferenze tra frode commerciale e sicurezza sanitaria, senza sovrapporre i rispettivi oggetti di tutela. Non ogni alimento mendace è pericoloso, né ogni alimento pericoloso è mendace. Tuttavia, quando la falsificazione investe le informazioni necessarie a ricostruire origine, composizione e passaggi distributivi, può ostacolare anche l'individuazione e la gestione di un rischio sanitario.

Gli esempi consentono di precisare la natura di questo collegamento.

Si pensi a un lotto di frutti di bosco commercializzato come di origine italiana quando proviene, in realtà, da un altro Paese: se la falsa indicazione serve soltanto ad attribuire al prodotto un'origine maggiormente apprezzata dal consumatore, il problema è essenzialmente commerciale. Ma se, successivamente, quel medesimo lotto risulta coinvolto in un focolaio di "epatite A" o in una contaminazione microbiologica, conoscere con esattezza il luogo di produzione, il fornitore e i passaggi della catena distributiva diventa indispensabile per individuare la fonte del rischio, ritirare i prodotti interessati e circoscrivere l'allerta.

Lo stesso vale per la sostituzione di un ingrediente.

Dichiarare una materia prima di qualità superiore rispetto a quella realmente utilizzata può integrare una frode senza alcuna conseguenza per la salute. La situazione cambia, però, se l'ingrediente sostitutivo presenta caratteristiche rilevanti sul piano sanitario, ad esempio perché contiene un allergene non dichiarato: in quel caso la falsificazione dell'identità del prodotto interferisce direttamente anche con la possibilità del consumatore di evitare un rischio per la propria salute.

Le due dimensioni, dunque, pur non coincidendo, possono intersecarsi[18]: quando la frode investe le informazioni sulle quali si fonda la ricostruzione della filiera, la veridicità commerciale diventa anche una condizione pratica per il corretto funzionamento dei sistemi di prevenzione,

---

l'acquisto e il consumo: v. M.R. DARBY, E. KARNI, *Free Competition and the Optimal Amount of Fraud*, in *Journal of Law and Economics*, 1973, 67 ss.; sulle conseguenze dell'asimmetria informativa sul funzionamento del mercato, già G.A. AKERLOF, *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in *Quarterly Journal of Economics*, 1970, 488 ss.

[17] Si v. S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 47-49, 116-117 e 139.

[18] Sulle due "anime" – sanitaria ed economica – del diritto penale alimentare, si consenta il rinvio a F. DIAMANTI, *Introduzione. Un sistema "punitivo" iniquo e inefficace*, in AA.VV., *Alimenti e diritto penale*, cit., 1 ss., spec. § 1.1. Sui rischi di un'indebita sovrapposizione tra difetto di tracciabilità e pericolo per la salute, v. ID., *"Cattivo stato di conservazione" e "tracciabilità" dell'alimento. Un'indebita equiparazione*, in *Arch. pen.*, 2019, n. 3, 1 ss.

controllo e richiamo. Il medesimo dato fattuale può così assumere significati giuridici differenti: commerciale quando altera il valore o le caratteristiche dichiarate del prodotto; sanitario quando impedisce o ostacola l'individuazione e la gestione di un rischio per la salute[19].

La nozione di «frode di filiera» acquista allora soprattutto questo significato: invita a superare una rappresentazione atomistica dell'illecito alimentare e a leggere la frode nel contesto reale nel quale essa si sviluppa, senza per questo dissolvere le distinzioni tra tutela del mercato, del consumatore e della salute pubblica. È il diverso modo in cui queste esigenze incidono sugli interessi economici, sui costi della prevenzione e sulle scelte organizzative dell'impresa a porre, a questo punto, un ulteriore interrogativo: *perché il legislatore è riuscito a intervenire sul versante delle frodi commerciali, mentre ha ancora una volta rinviato la più complessa riforma dei delitti contro la salute pubblica?*

3.3. (segue) Alcune ragioni politiche

Si sarebbe potuto pensare che proprio la tutela della salute pubblica costituisse il terreno più favorevole alla formazione di un consenso politico trasversale. Nessuno, in astratto, metterebbe pubblicamente in discussione la necessità d'impedire che alimenti nocivi o pericolosi raggiungano i consumatori. Eppure, non appena tale consenso di principio deve tradursi nella formulazione di concrete fattispecie incriminatrici marcatamente anticipate, nella definizione delle relative soglie di offensività e nella costruzione dei criteri di imputazione della responsabilità, la convergenza tende a dissolversi e affiorano resistenze assai più profonde.

Le ragioni di questa frattura sono molteplici e investono alcuni dei nodi più complessi del diritto penale contemporaneo. Il nodo più rilevante riguarda la particolare *struttura del rischio sanitario* nelle moderne filiere alimentari: riformare la disciplina dei delitti contro la salute pubblica – superando tanto l'impianto, ormai risalente, del codice penale quanto la frammentazione della legislazione speciale del 1962 – non significa semplicemente aumentare le pene o introdurre nuove circostanze aggravanti. Significa, molto più radicalmente, ridefinire le coordinate della responsabilità penale all'interno di sistemi produttivi tecnologicamente complessi, articolati in catene di approvvigionamento e distribuzione spesso transnazionali, nei quali la produzione del rischio è diffusa tra una pluralità di soggetti e di fasi operative[20]. In questo ambito, infatti, il danno alla salute

[19] Già M. DONINI, *Il delitto contravvenzionale. «Culpa iuris» e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Milano, 1993, 144, osservava che la pubblicità alimentare menzognera o ingannevole non può essere tollerata «vuoi per l'estrema pericolosità per la salute pubblica (*délit obstacle*), vuoi comunque per la onestà e correttezza dei rapporti economici in settori così delicati».

[20] Cfr. la recente monografia di G. MINICUCCI, *La plurisoggettività nell'agire colposo. Una rilettura in chiave normativa*, Pisa, 2025.

può manifestarsi a distanza di tempo, l'esposizione può essere ripetuta, diffusa o cumulativa, il pericolo può derivare dalla sommatoria di condotte anche tra loro indipendenti che, se considerate isolatamente, risultano scarsamente significative[21], la ricostruzione causale può dipendere da evidenze epidemiologiche e probabilistiche[22], la valutazione dell'offensività, infine, poggia frequentemente su un sapere scientifico in evoluzione e talvolta caratterizzato da margini d'incertezza.

Proprio queste caratteristiche esercitano una pressione strutturale sulle tradizionali categorie penalistiche: quanto più diviene difficile attendere la manifestazione di un danno individualmente identificabile o dimostrare *ex ante* un pericolo riferibile a una determinata condotta, tanto più la tutela tende ad anticiparsi verso il controllo delle condizioni di produzione del rischio[23]. Il baricentro dell'intervento si sposta così, almeno in parte, dalla repressione dell'evento lesivo alla prescrizione di procedure, obblighi organizzativi, controlli, sistemi di tracciabilità, standard igienico-sanitari e regole cautelari destinati a impedire che il rischio raggiunga livelli socialmente non accettabili.

È precisamente questo passaggio dalla tutela contro il danno alla regolazione preventiva del rischio (quindi: prevenzione del pericolo stesso) a produrre conseguenze economicamente significative per l'impresa lecita. D'altro canto, l'impresa alimentare non opera in un contesto nel quale ogni violazione cautelare produce necessariamente un danno; al contrario, proprio l'elevatissimo livello di sicurezza raggiunto dalle moderne filiere fa sì che, rispetto all'enorme quantità di alimenti immessi quotidianamente sul mercato, l'evento gravemente lesivo costituisca un accadimento statisticamente raro. Da ciò deriva una fondamentale asimmetria: il costo della prevenzione è certo, immediato e concentrato sull'impresa; il costo sanitario derivante dalla materializzazione del rischio è invece incerto, futuro e, almeno in parte, trasferito sulla collettività[24].

Il punto merita di essere meglio approfondito.

Ogni giorno, nell'Unione europea, circa quattrocentocinquanta milioni di cittadini si

---

[21] Cfr. F. DIAMANTI, *Il reato cumulativo. Il diritto penale davanti al problema dei grandi numeri*, in *Arch. pen.*, 2025, 1 ss. Si vedano i primi sforzi dell'EFSA sulla valutazione del rischio cumulativo in materia di pesticidi, reperibile qui.

[22] Sui problemi di accertamento causale nelle esposizioni diffuse e sul ricorso al sapere epidemiologico, per tutti e senza pretesa di completezza, v. S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018.

[23] Senza alcuna pretesa di completezza, sul diritto penale del rischio v. U. BECK, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt a.M., 1986; C. PRITTWITZ, *Strafrecht und Risiko. Untersuchungen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der Risikogesellschaft*, Frankfurt a.M., 1993; F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3ª ed., Milano, 2003; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali*, Milano, 2004; C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010. Con specifico riferimento al principio di precauzione e al settore alimentare, D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012; F. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013; si consenta anche il rinvio a F. DIAMANTI, L. MESSORI, *La sicurezza agroalimentare fra danno da prodotto e principio di precauzione: dall'incertezza epistemica al buio scientifico, dalla scienza applicata alla post-normal science*, in G. De Francesco, G. Morgante (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio*, Torino, 2017, 313 ss.

[24] Sul rapporto tra costi della prevenzione e costi degli incidenti, v. il classico G. CALABRESI, *The Costs of Accidents. A Legal and Economic Analysis*, New Haven-London, 1970.

apprestano a consumare colazione, pranzo e cena. Assumendo, per mera rappresentazione dimensionale, tre occasioni alimentari principali al giorno, si tratta di circa un miliardo e trecentocinquanta milioni di pasti quotidiani e di quasi cinquecento miliardi di pasti all'anno. Restringendo lo sguardo alla sola Italia, cinquantanove milioni di residenti generano, secondo lo stesso criterio puramente indicativo, circa centosettantasette milioni di occasioni alimentari al giorno e quasi sessantacinque miliardi nell'arco di dodici mesi. Numeri che, peraltro, non esauriscono neppure la dimensione economica del fenomeno, perché non tengono conto delle enormi quantità di prodotti trasformati ed esportati fuori dai confini nazionali ed europei.

È su questa scala che deve essere letto il paradosso economico e giuridico della sicurezza alimentare. Se si rapportano gli eventi sanitari gravi all'immensa massa delle esposizioni alimentari, emerge una realtà apparentemente rassicurante: per il singolo consumatore e rispetto al singolo atto alimentare, la probabilità che un alimento industrialmente prodotto determini un evento gravemente lesivo è estremamente bassa. I dati europei sulle zoonosi e sui focolai di origine alimentare mostrano, ad esempio, una sproporzione imponente tra il volume complessivo dei consumi e il numero degli eventi sanitari censiti[25]. Nell'Unione europea si registrano annualmente alcune migliaia di focolai alimentari, decine di migliaia di casi ad essi associati e, nell'ambito della sorveglianza delle principali zoonosi, alcune centinaia di migliaia di infezioni umane confermate. Rapportati alla massa complessiva delle occasioni di consumo, tali numeri restituiscono un rischio apparente per singolo pasto estremamente ridotto. Occorre naturalmente evitare di trasformare questo rapporto puramente descrittivo in una misura epidemiologica assoluta: i sistemi di sorveglianza non intercettano necessariamente tutti i casi, le patologie presentano differenti livelli di sottodiagnosi e non tutte le infezioni registrate possono essere ricondotte in modo puntuale a una specifica occasione alimentare. Il dato conserva tuttavia un significato essenziale ai fini del ragionamento: la moderna produzione alimentare europea opera su una scala gigantesca mantenendo, rispetto alla singola esposizione, livelli di sicurezza eccezionalmente elevati.

Ed è proprio l'elevato livello di sicurezza complessivamente raggiunto dal sistema a generare il paradosso. Quando l'evento lesivo è statisticamente raro, l'impresa è inevitabilmente chiamata a confrontarsi con una questione tipica di ogni attività produttiva complessa: fino a quale punto è razionale e proporzionato incrementare ulteriormente gli investimenti preventivi? Un'impresa che produca decine di milioni di unità all'anno può essere chiamata a sostenere costi significativi per introdurre un ulteriore sistema di controllo, aumentare la frequenza dei campionamenti, sostituire anticipatamente determinati impianti, intensificare gli *audit*, restringere le tolleranze di processo o

[25] V. EFSA, ECDC, *The European Union One Health 2024 Zoonoses Report*, in *EFSA Journal*, 2025, n. 12, e9759; la sintesi in lingua italiana è reperibile *on-line* qui.

implementare procedure organizzative più sofisticate.

Il problema non può però essere affrontato assumendo come parametro la massima sicurezza tecnicamente raggiungibile. Nessuna attività economica, e più in generale nessuna attività umana, può essere organizzata secondo un criterio di *rischio zero*. Risorse economiche, tecnologiche e organizzative sono necessariamente limitate e devono essere allocate secondo criteri di ragionevolezza. Il punto giuridicamente rilevante consiste allora nello stabilire quale livello di prevenzione possa essere ragionevolmente esigibile e oltre quale soglia il costo marginale di una nuova cautela divenga sproporzionato rispetto alla riduzione ulteriore del rischio che essa è in grado di produrre.

È in questo spazio che può collocarsi ciò che si potrebbe definire il "risparmio statistico" di cautela. L'espressione non indica necessariamente una scelta opportunistica dell'impresa, né tanto meno una deliberata esposizione dei consumatori a un pericolo. Descrive piuttosto una caratteristica fisiologica delle decisioni preventive, che discende dall'asimmetria sopra ricordata tra costi certi e benefici probabilistici: poiché il vantaggio derivante dalla prevenzione di un evento raro è difficilmente quantificabile *ex ante*, un operatore economicamente razionale può essere portato ad arrestare l'investimento preventivo prima del punto di massima sicurezza astrattamente raggiungibile.

Questo dato, tuttavia, non comporta che la razionalità economica dell'impresa e l'interesse collettivo siano necessariamente contrapposti. Al contrario, *l'impresa alimentare ha un interesse diretto alla sicurezza dei propri prodotti*: contaminazioni, richiami, crisi reputazionali, perdita di fiducia dei consumatori e interruzioni produttive possono produrre conseguenze economiche assai più gravi dei costi ordinari della prevenzione. Il problema nasce piuttosto dal fatto che alcuni rischi presentano una struttura probabilistica e distributiva tale da rendere difficile determinarne il livello ottimale di prevenzione attraverso le sole decisioni del singolo operatore.

Il rischio alimentare, infatti, non può essere valutato esclusivamente sulla base della probabilità che il singolo pasto produca un danno. Deve essere considerato anche in funzione dell'enorme numero delle esposizioni e della capacità delle moderne reti distributive di amplificare rapidamente gli effetti di un difetto produttivo. Una probabilità microscopica, applicata centinaia di miliardi di volte, può cessare di essere irrilevante sul piano collettivo. Una variazione apparentemente minima del tasso di contaminazione può tradursi, su scala europea, in migliaia di casi di malattia, ricoveri ospedalieri, richiami di prodotto, costi sanitari e perturbazioni del mercato. La dimensione individuale e quella collettiva del rischio seguono dunque logiche differenti: il rischio per singolo atto alimentare può essere estremamente basso e, contemporaneamente, il carico epidemiologico aggregato può risultare significativo. Non vi è alcuna contraddizione: è l'effetto della moltiplicazione di probabilità molto piccole per un numero enorme di esposizioni.

È precisamente in questo punto che assume rilievo l'intervento pubblico.

Monitoraggio sanitario, controlli ufficiali, autocontrollo aziendale fondato sui principi HACCP, obblighi di tracciabilità e, nei casi più gravi, presidi amministrativi e penali concorrono a definire il livello di rischio che una società considera accettabile. La loro funzione non è quella di sostituire le decisioni dell'impresa o di imporre una sicurezza assoluta, ma di fissare condizioni minime e uniformi di affidabilità del mercato, impedendo che il vantaggio competitivo possa derivare dalla riduzione di cautele considerate essenziali.

In questa prospettiva, la regolazione della sicurezza costituisce anche una garanzia per le imprese conformi. Se l'ordinamento non stabilisse standard minimi comuni, l'operatore che investe in controlli, qualità, personale e tracciabilità potrebbe trovarsi svantaggiato rispetto al concorrente che riduca impropriamente quei costi. La regolazione può dunque correggere un problema di esternalità negativa[26], ma anche un problema di concorrenza: una parte dei costi derivanti dalla materializzazione del rischio può essere sostenuta dalla collettività o da operatori diversi da quello che lo ha generato, mentre il vantaggio immediato derivante dalla riduzione dei costi preventivi rimane concentrato sul singolo operatore.

Tutto ciò non implica, però, che qualsiasi incremento della regolazione sia giustificato.

Proprio perché gli obblighi di sicurezza incidono sull'organizzazione dell'impresa e sulla sua libertà di allocare risorse, il loro contenuto deve essere tecnicamente fondato, proporzionato e prevedibile. La qualità della regolazione conta almeno quanto la sua intensità. Un sistema normativo eccessivamente complesso, ridondante o instabile può generare costi elevati senza determinare un incremento corrispondente della sicurezza, penalizzando soprattutto le imprese che investono maggiormente nella conformità.

È qui che il consenso politico sulla tutela della salute incontra il suo vero problema. Quanto più il legislatore anticipa la soglia dell'intervento, tanto più deve rispondere a domande penalistiche estremamente delicate. Quale livello di rischio giustifica l'intervento penale? È sufficiente la violazione di una procedura oppure deve essere dimostrata la creazione di un pericolo apprezzabile? Come deve essere accertato il nesso tra la singola condotta e un'esposizione sanitaria diffusa o cumulativa? Fino a quale punto è possibile costruire fattispecie di mera condotta fondate sul rischio senza trasformare il reato in una semplice inosservanza amministrativa aggravata dalla pena? Quale spazio deve essere lasciato al rischio consentito? E come devono coordinarsi responsabilità individuale, organizzazione dell'impresa e responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001?

[26] Sulle ragioni che possono rendere necessaria una regolazione preventiva della sicurezza, accanto alla responsabilità per i danni cagionati – tra le quali la probabilità che il danneggiante non sia chiamato a rispondere, o non sia in grado di farlo, per l'intero danno prodotto – v. S. SHAVELL, *Liability for Harm versus Regulation of Safety*, in *Journal of Legal Studies*, 1984, 357 ss.

Non si tratta di questioni tecnicamente neutre.

La fissazione della soglia penalmente rilevante del rischio, l'individuazione delle posizioni di garanzia, la definizione delle regole cautelari, l'estensione della responsabilità degli organi apicali e il rapporto tra illecito penale e illecito amministrativo incidono direttamente sull'organizzazione dell'impresa e sulla distribuzione delle relative risorse. L'anticipazione della tutela accresce, di conseguenza, l'esigenza di investire stabilmente in *compliance*, *audit*, sistemi di controllo, tracciabilità, formazione, documentazione delle procedure e modelli organizzativi.

Ciò non costituisce, di per sé, una ragione per arretrare la tutela.

Significa però che ogni ampliamento della responsabilità dovrebbe essere accompagnato da una valutazione rigorosa della necessità dell'intervento, della sua efficacia preventiva e dei costi che esso impone. Il diritto penale non dovrebbe essere utilizzato per presidiare qualsiasi standard ottimale di organizzazione, ma per reagire a violazioni sufficientemente offensive e rimproverabili. La gestione delle irregolarità tecniche, documentali o procedurali prive di un adeguato disvalore dovrebbe rimanere affidata, in linea di principio, agli strumenti amministrativi e regolatori[27].

Il diritto penale del rischio produce infatti un effetto economico peculiare: rende giuridicamente rilevante non soltanto l'evento lesivo, ma anche la mancata adozione di determinate cautele. Per questo esso necessita di limiti rigorosi. Quanto più la responsabilità si allontana dal danno e si avvicina alla mera organizzazione preventiva del rischio, tanto più diventano centrali i principi di legalità, determinatezza, offensività, colpevolezza, proporzione e *ultima ratio*.

Dietro questioni apparentemente tecnico-dogmatiche – offensività, causalità, colpa, rischio consentito, reato cumulativo, posizioni di garanzia – si confrontano dunque differenti concezioni del rapporto tra tutela collettiva e libertà economica. Il problema non consiste nello scegliere tra sicurezza e impresa. Consiste nel determinare fino a quale punto sia legittimo utilizzare la sanzione penale per imporre all'attività economica costi preventivi e quali garanzie debbano accompagnare tale scelta.

La protezione della salute e della sicurezza alimentare produce benefici generali e diffusi, mentre una parte rilevante dei costi necessari a conseguirli – investimenti organizzativi, controlli, personale, documentazione, verifiche, eventuali rallentamenti produttivi – ricade direttamente sugli operatori economici. Si tratta di un dato fisiologico di qualsiasi sistema regolatorio. È quindi del tutto legittimo che le imprese chiedano che i nuovi obblighi rispondano a una reale necessità e siano tecnicamente giustificati e proporzionati: la sostenibilità economica della regolazione non rappresenta un interesse antagonista alla salute pubblica, ma uno degli elementi che un legislatore razionale deve prendere in considerazione quando costruisce regole destinate a operare stabilmente nel mercato.

[27] Sul principio di *ultima ratio* come limite costituzionale alla scelta di punire quando lo scopo di regolazione sia raggiungibile mediante poteri amministrativi, v. M. JAHN, D. BRODOWSKI, *Krise und Neuaufbau eines strafverfassungsrechtlichen Ultima Ratio-Prinzips*, in *JZ*, 2016, 969 ss., spec. 979 ss.

Da questo punto di vista, la questione politica non dovrebbe essere descritta come una contrapposizione tra una collettività interessata alla sicurezza e imprese interessate al contenimento dei costi. Un sistema alimentare sicuro rappresenta esso stesso un bene economico: rafforza la fiducia dei consumatori, protegge la reputazione delle produzioni, riduce i costi delle crisi sanitarie e favorisce la competitività delle imprese che operano secondo standard elevati. La vera divergenza riguarda, piuttosto, il livello di prevenzione esigibile e gli strumenti attraverso i quali esso deve essere perseguito.

Rispetto alla prevenzione sanitaria, la repressione delle frodi commerciali offre alle imprese conformi un beneficio competitivo più immediatamente riconoscibile: contrasta gli operatori che acquisiscono vantaggi attraverso la falsificazione dell'origine o delle qualità del prodotto. Nella sicurezza sanitaria, invece, il beneficio consiste anche nell'evitare eventi futuri e probabilistici, mentre i costi preventivi sono immediati. Questa differenza può rendere politicamente più agevole aggregare consumatori, produttori, consorzi e organizzazioni di categoria attorno alla tutela dell'identità commerciale degli alimenti.

Questa diversa struttura degli incentivi può fornire una possibile chiave di lettura del ridimensionamento dell'originario programma elaborato dalla Commissione Caselli. La componente sanitaria della riforma richiedeva di affrontare contemporaneamente problemi dogmatici assai complessi e questioni altrettanto delicate sul piano economico e organizzativo: nuove soglie di rilevanza penale, anticipazione della tutela, ridefinizione delle posizioni di garanzia, coordinamento con la responsabilità degli enti e individuazione degli investimenti preventivi ragionevolmente esigibili dalle imprese.

Non si trattava semplicemente di imporre maggiori costi alla produzione, ma di stabilire quali costi fosse legittimo imporre, a quali soggetti, per prevenire quali rischi e attraverso quali forme di responsabilità. Una riforma di questo tipo avrebbe richiesto un equilibrio particolarmente sofisticato tra efficacia preventiva, sostenibilità economica, certezza delle regole e garanzie penalistiche.

La componente relativa alle frodi e alla tutela del patrimonio agroalimentare presentava invece un terreno politico e normativo relativamente più favorevole. Rafforzare la repressione della contraffazione, dell'imitazione e della falsa rappresentazione dell'origine consente infatti di proteggere il consumatore senza porre necessariamente in tensione tale interesse con quello dell'impresa conforme. Al contrario, la tutela del mercato dall'inganno protegge direttamente anche gli operatori che hanno investito nella qualità, nella reputazione e nella conformità dei propri prodotti (v. *supra* § 3.1).

La differenza non consiste quindi in una maggiore importanza dell'identità del prodotto rispetto alla salute pubblica, né nell'esistenza di un'opposizione strutturale tra sistema produttivo e sicurezza

sanitaria. Consiste nella diversa complessità del bilanciamento richiesto. Nel settore delle frodi commerciali il confine tra comportamento lecito e illecito può essere individuato, almeno in linea generale, attraverso il paradigma dell'inganno e della concorrenza sleale[28]; nella sicurezza sanitaria, invece, il legislatore deve confrontarsi con la definizione del rischio consentito, con la natura probabilistica del pericolo, con la proporzionalità degli obblighi preventivi e con il limite oltre il quale la responsabilità penale rischia di trasformarsi in uno strumento generale di governo dell'organizzazione produttiva.

Sotto questa prospettiva, la scelta compiuta con la l. n. 75/2026 può essere letta come quella di intervenire anzitutto nel settore nel quale risultava più agevole costruire una convergenza tra tutela del consumatore, corretto funzionamento del mercato e interessi delle imprese conformi, rinviando invece la più complessa riscrittura dei delitti contro la salute pubblica[29].

Il rinvio della riforma sanitaria non ne attenua la necessità, ma rende evidente la difficoltà del suo compito: tradurre le esigenze di prevenzione in obblighi proporzionati e criteri di responsabilità sufficientemente determinati. La maggiore convergenza di interessi riscontrabile nel contrasto alle frodi commerciali può dunque contribuire a spiegare la selettività dell'intervento del 2026, senza dimostrare, da sola, le ragioni delle scelte legislative. La disciplina della responsabilità degli enti offre un ulteriore terreno sul quale verificare la portata di questa selettività.

4. La responsabilità degli enti: tra prevenzione e selettività

Sotto il profilo strettamente politico-criminale, la disciplina della responsabilità degli enti costituisce il vero banco di prova delle intenzioni del legislatore. È infatti su questo terreno che si misura la reale volontà di incidere sulle dinamiche strutturali dell'economia agroalimentare, superando una risposta punitiva concentrata esclusivamente sull'autore individuale per intervenire, invece, sull'organizzazione dell'impresa e sui processi decisionali che governano la filiera.

Nelle moderne catene globali del valore, le anomalie di filiera e la commercializzazione di prodotti alimentari mendaci difficilmente possono essere ricondotte soltanto alla condotta isolata o occasionale di un singolo operatore. Possono costituire, al contrario, il risultato di scelte di gestione

[28] Sul contenuto fraudolento della frode in commercio e sui suoi rapporti con la truffa, v. C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, cit., 279 ss. Per l'Autore il *minimum* di frode è rappresentato dalla dissimulazione della difformità (*Ivi*, 286 s.), mentre un inganno più marcato ricorre quando il reo si sforzi «di dare alla cosa consegnata un'apparenza fallace, per esempio ammantandola con l'etichetta o la confezione caratteristica della cosa dovuta» (*Ivi*, 301).

[29] In questo senso, v. anche M. DONINI, *Postfazione*, in S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 171 ss., secondo il quale «la parte più spendibile come politica criminale premiante le istanze di sicurezza e di protezione, oggi più diffuse nel campo alimentare, riguarda la tutela del *made in Italy*, e le forme più insidiose di aggressione ai beni patrimoniali del comparto agroalimentare», mentre il pericolo derivante da sostanze alimentari adulterate o contraffatte «è avvertito come particolarmente astratto».

aziendale, di politiche di compressione dei costi di approvvigionamento, di carenze nei sistemi di selezione e controllo dei fornitori o, più in generale, di *deficit* organizzativi nella gestione della tracciabilità e della conformità del prodotto.

L'illecito agroalimentare presenta, dunque, una rilevante dimensione d'impresa e di organizzazione. Proprio in questa prospettiva, il sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001 avrebbe potuto assumere una funzione politico-criminale marcatamente preventiva e promozionale. Attraverso la responsabilizzazione dell'ente e la valorizzazione della colpa di organizzazione[30], l'ordinamento avrebbe potuto incentivare le imprese a divenire esse stesse garanti della trasparenza della filiera, favorendo l'adozione di modelli organizzativi specificamente orientati alla prevenzione delle frodi alimentari, di protocolli di verifica dei fornitori, di procedure di *audit* interno e di sistemi avanzati di tracciabilità e controllo dell'origine[31].

L'assetto delineato dalla l. n. 75/2026 appare, invece, assai più prudente.

Con riferimento ai nuovi delitti di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p., la responsabilità dell'ente non è stata estesa alle fattispecie ordinarie, né alle ipotesi aggravate previste dai commi 2 e 3 dell'art. 517-*octies* c.p., ma è stata circoscritta alla sola ipotesi di «agropirateria» contemplata dal comma 4 della medesima disposizione. La soglia di accesso alla responsabilità dell'ente risulta, pertanto, particolarmente elevata. Non è sufficiente che la frode presenti elementi di maggiore gravità, come l'utilizzazione di falsa documentazione di trasporto, le false dichiarazioni agli organi di vigilanza, la rilevante quantità dei prodotti coinvolti o l'abusivo richiamo alla produzione biologica. Occorre, invece, che ricorrano i più stringenti requisiti organizzativi dell'agropirateria (v. *supra* § 2). La scelta normativa produce così un significativo slittamento del *target* della responsabilità da reato dell'ente: lo strumento che, nella logica del d.lgs. n. 231/2001, dovrebbe essere destinato anzitutto a prevenire i *deficit* organizzativi dell'impresa lecita finisce per operare, nel settore considerato, soltanto quando la frode abbia già raggiunto una dimensione seriale, strutturata e organizzativamente qualificata. Ne rimane

[30] Senza alcuna pretesa di completezza, v. C.E. PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2018, n. 1-2, 175 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018; L. FOFFANI, *Verso un'europeizzazione delle categorie penalistiche? Il paradigma della "colpevolezza di organizzazione"*, in A.M. Maugeri, A. Lucifora, F. Siracusano, R. Sicurella, V. Scalia, G.M. Vagliasindi (a cura di), *Diritto penale dell'Unione Europea e nell'Unione Europea. Studi in onore di Giovanni Grasso*, Pisa, 2023. Cfr. anche di recente G. MINICUCCI, *La plurisoggettività nell'agire colposo*, cit., *passim*.

[31] Dello stesso avviso S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 76 ss. Si v. anche l'esito della Commissione parlamentare di inchiesta, *Relazione sul patrimonio agroalimentare*, cit., § 7.3, 257, in cui si propone di estendere il d.lgs. 231 del 2001 anche alle frodi non aggravate, «quanto meno» quando il fatto avvantaggia una persona giuridica «di dimensioni significative». Sul rapporto tra responsabilità degli enti e diritto penale alimentare, v. anche E. BIRRITTERI, *Responsabilità da reato degli enti e diritto penale alimentare*, in AA.VV., *Alimenti e diritto penale*, cit., 249 ss.; con specifico riferimento alle piccole e medie imprese, S. BOLIS, *Gli adeguati assetti organizzativi per la prevenzione del rischio alimentare nelle P.M.I.*, *ivi*, 273 ss.

invece fuori proprio quella fascia intermedia di illeciti[32] che potrebbe essere maggiormente riconducibile a carenze nei sistemi di controllo interno, nelle procedure di approvvigionamento, nella selezione dei fornitori o nei meccanismi aziendali di verifica della provenienza e della conformità dei prodotti.

In questo senso, l'opzione legislativa rischia di ridurre sensibilmente la funzione preventiva propria della colpa di organizzazione[33]. Per l'impresa che opera ordinariamente sul mercato, l'incentivo a investire in Modelli di Organizzazione e Gestione specificamente costruiti per prevenire le frodi relative all'origine, alla qualità e alla presentazione degli alimenti risulta inevitabilmente attenuato: la responsabilità dell'ente interviene soltanto quando l'organizzazione dell'attività illecita abbia già assunto i caratteri più marcati dell'agropirateria. Il dato assume ulteriore rilievo se letto insieme alla persistente esclusione, dal catalogo dei reati-presupposto, dei principali delitti contro la salute pubblica rilevanti in materia alimentare. Ne deriva un sistema nel quale la persona giuridica è chiamata a rispondere solo in una porzione qualificata delle frodi commerciali, mentre continua ad essere sostanzialmente estranea alla responsabilità da reato per le condotte che incidono direttamente sulla sicurezza sanitaria degli alimenti.

Ne emerge uno scarto tra il rafforzamento della tutela del patrimonio agroalimentare e il limitato coinvolgimento dell'impresa nella prevenzione dei nuovi delitti. La severità riservata alle frodi organizzate non compensa il mancato impiego della responsabilità degli enti come incentivo alla prevenzione delle condotte che non raggiungono la soglia dell'agropirateria. È soprattutto in questo scarto che si manifesta la componente simbolica della riforma.

5. Quello che la l. n. 75 del 2026 riesce a fare

Al netto delle criticità dogmatiche e delle aporie che emergono sul versante della responsabilità d'impresa, la l. n. 75/2026 realizza un significativo e da tempo auspicato ammodernamento del sistema di contrasto alle frodi alimentari, colmando alcune lacune operative che avevano a lungo limitato l'efficacia della risposta penale.

Il principale merito dell'intervento normativo risiede nel superamento di uno dei limiti strutturali che hanno storicamente condizionato l'applicazione dell'art. 515 c.p. nel settore agroalimentare. La tradizionale *frode nell'esercizio del commercio*, essendo ancorata al momento della consegna all'acquirente di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto

[32] Ampiamente E. BIRRITTERI, *Una prima analisi*, cit., §§ 6 e 9; poi S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 79 ss. V. anche N. MENARDO, F. SANNA, M. RAVIOLO, *La riforma dei reati agroalimentari*, cit., *passim*.
[33] E. BIRRITTERI, *Una prima analisi*, cit., § 9.

a quella dichiarata o pattuita, lasciava infatti fuori dall'area della consumazione una parte rilevante delle condotte collocate nelle fasi anteriori della filiera, con conseguenti difficoltà applicative e frequente necessità di ricorrere allo schema del tentativo[34].

Attraverso l'introduzione delle nuove fattispecie di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p., la riforma anticipa sensibilmente il baricentro della tutela penale, intercettando una pluralità di condotte che si collocano lungo i diversi snodi della catena commerciale e logistica (v. *supra* § 2). L'ordinamento prende così atto della struttura reale della frode alimentare contemporanea, che può formarsi e svilupparsi lungo la filiera ben prima del momento finale della vendita al dettaglio.

Un secondo profilo di indubbio rilievo riguarda l'espresso riconoscimento delle forme di commercializzazione a distanza e telematiche. Il riferimento alle tecniche di comunicazione a distanza e agli strumenti digitali utilizzati nelle reti telematiche adegua la formulazione normativa all'espansione dell'*e-commerce* e delle piattaforme digitali. Pur trattandosi, almeno in parte, di una scelta di chiarificazione legislativa, l'esplicita tipizzazione di tali modalità operative riduce gli spazi di incertezza applicativa rispetto alle condotte ingannevoli realizzate nello spazio virtuale e conferma la volontà di costruire fattispecie capaci di adattarsi alle forme contemporanee della distribuzione commerciale.

Un ulteriore elemento di modernizzazione riguarda la possibile rilevanza penale delle presentazioni commerciali evocative di produzioni protette (v. *supra* § 2). Il significato politico-criminale di questa apertura consiste nella possibilità di contrastare l'appropriazione fraudolenta della reputazione di una DOP o IGP anche quando l'inganno sia realizzato evitando di riprodurne direttamente la denominazione. La tutela può così avvicinarsi alle modalità contemporanee di sfruttamento del valore reputazionale delle produzioni certificate.

Sul piano sanzionatorio, la riforma ha inoltre il pregio di affiancare alle pene principali un insieme di misure patrimoniali e accessorie destinato a incidere sulla convenienza economica dell'illecito (v. *supra* § 2): la confisca obbligatoria, anche per equivalente, per i delitti di cui agli artt. 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. e un sistema graduato di pene accessorie, la cui intensità cresce in funzione della gravità, della reiterazione e della dimensione organizzativa dell'illecito, fino alla revoca delle autorizzazioni e alla chiusura definitiva dell'esercizio o dello stabilimento.

Per le condotte caratterizzate da un elevato grado di organizzazione e professionalità, il sistema

[34] Cfr. E. BIRRITTERI, *Una prima analisi*, cit., § 4; poi S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 47 ss.; F. DIAMANTI, *Le frodi commerciali in ambito agroalimentare*, in AA.VV., *Il mercato agroalimentare sostenibile*, cit., 137 ss., spec., 139-140. V. anche F. RAFFONE, *Le frodi in commercio e la tutela del Made in Italy*, in AA.VV., *Alimenti e diritto penale*, cit., 171 ss. Sul fatto che il delitto si consumi con la consegna «anche nei casi in cui la frode si insinua già nella stipulazione», v. già C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, cit., 288. Si v. Cass., sez. III, n. 8662/1998, Fusello, in cui si ammette il tentativo dell'art. 516 c.p. quando la merce è ancora presso il produttore; poi v. Cass., sez. V, n. 13767/2024, Buonocore, e Cass., sez. III, n. 39450/2025, Pruiti.

sanzionatorio mira, dunque, non soltanto a colpire il profitto illecito, ma anche a incidere sulla capacità operativa dell'attività economica utilizzata come strumento stabile della frode[35]. In questo senso, la riforma rafforza la dimensione patrimoniale e interdittiva della risposta penale, cercando di neutralizzare la convenienza economica della condotta e di impedire la prosecuzione dell'attività illecita.

Va però segnalato già in questa sede che l'intervento della l. n. 75/2026 sull'art. 517-*quater* c.p., successivo alla sua estensione ai prodotti artigianali e industriali (v. *supra* § 2), ha determinato un difetto di coordinamento: il riferimento a tali prodotti è rimasto nel comma 1, mentre è scomparso dalla rubrica e dal comma 2, relativo alle condotte di circolazione commerciale. Ne risulta un'asimmetria nell'ambito della tutela, aggravata dalla collocazione della disposizione nel capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare[36].

5.1. (segue) *... e quello che non riesce a fare*

L'esame tecnico e politico-criminale della l. n. 75/2026 restituisce, accanto agli indubbi elementi di modernizzazione del sistema, alcune criticità che riguardano soprattutto la qualità della selezione penalistica. Il problema, in altri termini, non è stabilire se la riforma avrebbe dovuto ampliare ulteriormente l'area della punibilità, ma verificare se abbia individuato con sufficiente precisione le condotte realmente meritevoli di pena, offrendo al tempo stesso agli operatori economici regole conoscibili, prevedibili e coerenti con i principi di proporzione e *ultima ratio*.

Un primo profilo problematico riguarda la conformazione dell'elemento soggettivo nei nuovi delitti di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. Le fattispecie sono costruite secondo un modello di imputazione fortemente selettivo, nel quale alla conoscenza della non genuinità, della difformità o della falsità delle indicazioni si affianca una specifica proiezione finalistica della condotta, orientata al conseguimento di un profitto e all'induzione in errore dell'acquirente.

Questa scelta presenta, anzitutto, un evidente significato garantistico.

In un settore caratterizzato da filiere lunghe, articolate e spesso transnazionali, sarebbe difficilmente compatibile con un diritto penale liberale attribuire rilevanza criminale alla mera

[35] Cfr. E. BIRRITTERI, *Una prima analisi*, cit., §§ 5 e 7. Nella medesima direzione si muove, sul piano europeo, l'art. 139, § 2, Reg. (UE) 2017/625, che richiede, per le violazioni commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, sanzioni pecuniarie che riflettano almeno il vantaggio economico conseguito dall'operatore o, se del caso, una percentuale del suo fatturato.

[36] Cfr. E. BIRRITTERI, *Una prima analisi*, cit., § 3, sui difetti di coordinamento tra il d.lgs. n. 51/2026 e la l. n. 75/2026; poi S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 43 ss. e 107 per la proposta correttiva (protesa a ristabilire in questo saggio un oggetto esclusivamente agroalimentare).

partecipazione dell'operatore a una catena commerciale nella quale emerga successivamente una difformità o una falsità. La richiesta di una conoscenza effettiva del dato illecito e, nei casi previsti, di ulteriori finalità specifiche contribuisce dunque a evitare che la responsabilità penale si trasformi in una forma surrettizia di responsabilità da posizione o da organizzazione. Nei segmenti delle fattispecie nei quali la legge richiede che l'agente «sappia» della falsità, dell'ingannevolezza o della non genuinità, non sembra infatti sufficiente la mera accettazione del rischio: occorre la prova di una conoscenza effettiva, alla quale deve aggiungersi quella delle ulteriori finalità tipizzate dalla norma[37]. Più che affermare una generale incompatibilità con ogni forma di dolo eventuale, sembra quindi corretto rilevare che la struttura soggettiva prescelta riduce sensibilmente gli spazi per la valorizzazione della mera *accettazione del rischio* proprio con riguardo agli elementi per i quali il legislatore pretende una vera e propria conoscenza. La medesima selettività può tuttavia produrre, sul versante opposto, problemi di effettività. Quanto maggiore è la frammentazione della filiera tra produttori, fornitori, intermediari, importatori, distributori e piattaforme commerciali, tanto più complesso diviene dimostrare che il singolo operatore fosse effettivamente consapevole della falsità o della non genuinità del prodotto e agisse con le finalità ulteriori richieste dalla fattispecie. Nei contesti nei quali la frode si avvale di schermature societarie, triangolazioni contrattuali o segmentazioni artificiose delle responsabilità, la prova della conoscenza può diventare particolarmente difficile.

Il problema non può però essere risolto abbassando indiscriminatamente la soglia soggettiva della responsabilità: una simile operazione rischierebbe di trasferire sull'imprenditore o sul dirigente il costo penalistico della complessità organizzativa, confondendo il dolo con il difetto di controllo. Piuttosto, occorre mantenere distinta la responsabilità individuale dolosa dai diversi problemi posti dall'organizzazione dell'impresa, verificando, quando ne ricorrano i presupposti, se eventuali carenze nei sistemi di controllo possano assumere rilievo nelle sedi e secondo i modelli di imputazione propri dell'ordinamento. La difficoltà probatoria, in sé, non può giustificare una riduzione delle garanzie soggettive.

Un secondo profilo di criticità riguarda i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice, con ricadute significative soprattutto per l'impresa lecita. L'impiego di formule descrittive elastiche, quali la «sostanziale difformità» del prodotto o il riferimento a segni e indicazioni falsi o ingannevoli idonei a indurre in errore l'acquirente, attribuisce infatti all'interprete un margine non trascurabile nella definizione della soglia di rilevanza penale. È vero che una certa

[37] Cfr. S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 51 ss., 56 ss. Diversamente, nell'ordinamento tedesco, per l'immissione in commercio di alimenti con indicazioni ingannevoli (§ 59, Abs. 1, Nr. 7, LFGB) è sufficiente, secondo J. BÜLTE, *Glückliche Schweine auf grüner Wiese*, cit., 3, che i responsabili fossero consapevoli del serio rischio che l'informazione al consumatore avesse un potenziale ingannevole e lo abbiano accettato.

elasticità appare difficilmente eliminabile in un settore nel quale le modalità della frode sono estremamente variabili e si evolvono insieme alle tecniche commerciali. Una tipizzazione eccessivamente rigida potrebbe, del resto, produrre lacune facilmente sfruttabili e rendere rapidamente obsoleta la norma. Il problema consiste però nel trovare un equilibrio tra adattabilità della fattispecie e prevedibilità della decisione giudiziale. La difficoltà emerge con chiarezza quando occorra distinguere la mera irregolarità commerciale, l'illecito amministrativo in materia di informazione ed etichettatura e la frode penalmente rilevante. In assenza di criteri tecnici sufficientemente riconoscibili, una parte significativa della delimitazione del fatto tipico viene trasferita sul momento applicativo. Ciò può produrre divergenze interpretative e, soprattutto, rendere più difficile per l'operatore economico ricostruire *ex ante* il confine tra condotta lecita, irregolarità amministrativa e illecito penale.

Da una prospettiva liberale, tale incertezza non costituisce soltanto un problema dogmatico, ma rappresenta anche un pesante costo economico. L'impresa che non sia in grado di prevedere con sufficiente precisione quali condotte possano determinare una responsabilità penale è indotta ad adottare comportamenti difensivi, a moltiplicare procedure e verifiche e, nei casi estremi, a rinunciare a soluzioni commerciali o produttive lecite per il timore di interpretazioni successive più restrittive. La determinatezza della norma penale costituisce pertanto non soltanto una garanzia individuale, ma anche una condizione per l'efficiente funzionamento del mercato.

Una problematica analoga emerge con riguardo alla speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 517-*sexies*, comma 2, c.p. per i fatti di lieve entità. La disposizione individua alcuni criteri espressi – la quantità dei prodotti, il loro modesto valore economico e l'assenza di un concreto pregiudizio per il consumatore o per il mercato – ma li formula in termini inevitabilmente elastici, senza fissare soglie quantitative o economiche predeterminate. La scelta di escludere dalla punibilità i fatti di minore offensività appare pienamente condivisibile e coerente con il principio di proporzione. Proprio in un settore densamente regolato, il diritto penale dovrebbe evitare di attrarre nella propria area fatti marginali, occasionali o privi di un concreto impatto sul consumatore e sul mercato. La criticità riguarda semmai la prevedibilità del meccanismo selettivo. Una causa di non punibilità fondata su valutazioni aperte espone al rischio che operatori posti in situazioni sostanzialmente analoghe ricevano trattamenti differenti.

La previsione pone inoltre un problema di coordinamento con la causa generale di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Le due disposizioni non coincidono integralmente quanto a presupposti e criteri di valutazione, ma presentano un'area di possibile sovrapposizione che richiederà un'attenta opera interpretativa. Sarà necessario chiarire se e in quale misura la disciplina speciale della lieve entità assorba, limiti o lasci comunque spazio all'applicazione dell'art. 131-*bis*

c.p.[38].

Anche in questo caso la questione non è meramente tecnica.

Una delimitazione incerta tra irrilevanza penale, illecito amministrativo e fatto punibile può produrre costi di *compliance* sproporzionati e incentivare una gestione difensiva del rischio normativo. Il principio di *ultima ratio* richiede invece che il confine della punibilità sia quanto più possibile leggibile, soprattutto in un settore nel quale l'operatore economico è già destinatario di un apparato regolatorio assai complesso. Sul piano della tecnica legislativa, la riforma conferma poi una criticità ormai strutturale del diritto penale alimentare: la persistente frammentazione delle fonti. La scelta d'intervenire ancora una volta attraverso novelle al codice penale e alla legislazione speciale, anziché approdare a un *corpus* organico e autonomo, segna il mancato compimento dell'ambizione di costruire un vero e proprio Codice degli alimenti[39].

L'operatore economico, gli organi di controllo e il giurista continuano così a confrontarsi con un sistema distribuito tra codice penale, codice di procedura penale, decreti sanzionatori speciali – tra i quali il d.lgs. n. 231/2017 e il d.lgs. n. 297/2004 – e un vastissimo apparato di regolamenti europei e nazionali di settore[40]. La riforma razionalizza alcuni segmenti della disciplina, ma non supera il problema di fondo della stratificazione normativa.

Anche questa criticità assume una specifica rilevanza economica.

La complessità regolatoria non incide allo stesso modo su tutti gli operatori. Le grandi imprese possono disporre di strutture legali, *compliance officer* e sistemi organizzativi sofisticati; le imprese di minori dimensioni sopportano invece in misura proporzionalmente maggiore il costo della ricerca, dell'interpretazione e dell'aggiornamento normativo[41]. Una migliore codificazione non costituirebbe

---

[38] Cfr. anche la posizione di S. MASINI, A. NATALINI, *Tutela penale del patrimonio agroalimentare*, cit., 53 ss. Sulla particolare tenuità del fatto, v. per tutti G. AMARELLI, voce *Particolare tenuità del fatto (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Ann. X, Milano, 2017, 557 ss.

[39] Su questa esigenza, ampiamente F. DIAMANTI, *Diritto penale alimentare e tecnica legislativa. Uno studio sulla decodificazione*, Torino, 2024, *passim*. La medesima esigenza è stata evidenziata nella *Relazione sul patrimonio agroalimentare* della Commissione parlamentare di inchiesta, cit., § 7.4. V. anche F. DIAMANTI, *Introduzione. Un sistema "punitivo" iniquo e inefficace*, cit., § 3; sulla legislazione speciale, A. MADEO, *Le contravvenzioni speciali*, in AA.VV., *Alimenti e diritto penale*, cit., 143 ss. In rapporto alla riserva di codice (art. 3-*bis* c.p.), v. M. DONINI, *La riserva di codice (art. 3-bis Cp) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in *Leg. pen.*, 20 novembre 2018, 1 ss., spec. 8, che si interroga proprio sulla scelta di collocare «alcuni reati alimentari e societari nel codice, ma vari altri fuori, con un risultato complessivo di parzialità e provvisorietà sopravvenuta del corpo normativo speciale»; ID., *L'art. 3 bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 429 ss.

[40] La stratificazione delle fonti incide sulla conoscibilità del precetto, sul rispetto più generale del principio di legalità. Con specifico riferimento all'eterointegrazione dei precetti penali alimentari mediante norme europee, v. A. MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare*, in AA.VV., *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea*, cit., 135 ss. Sui problemi posti dalla tecnica con cui il diritto penale alimentare tedesco sanziona la violazione di regolamenti dell'Unione mediante norme in bianco e rinvii a fonti regolamentari, v. G. DANNECKER, *Anforderungen des nationalen Strafverfassungsrechts an die Inbezugnahme EU-rechtlicher Verhaltensnormen und an Rückverweisungsklauseln in nationalen Rechtsverordnungen. Begrenzung des nationalen Grundrechtsschutzes durch den unionsrechtlichen „effet utile"?*, in *ZIS*, 2016, 723 ss.

[41] Sulle difficoltà strutturali delle p.m.i. – che compongono in prevalenza la filiera agroalimentare italiana – nell'adottare adeguati assetti organizzativi, v. S. BOLIS, *Gli adeguati assetti organizzativi per la prevenzione del rischio alimentare nelle*

pertanto soltanto un risultato di eleganza sistematica, ma anche uno strumento di riduzione dei costi di conformità e di maggiore parità competitiva.

Rimane infine incompiuta la revisione della tutela penale della salute pubblica in materia alimentare[42]. La modernizzazione delle frodi commerciali non risolve i problemi posti da un apparato sanitario costruito per forme di produzione e distribuzione profondamente diverse da quelle attuali. Globalizzazione degli approvvigionamenti, produzione su larga scala e diffusione delle contaminazioni richiedono una revisione dei modelli di imputazione e del rapporto tra delitti, contravvenzioni e illeciti amministrativi.

Come si è osservato (v. *supra* § 3.3), tale revisione non dovrebbe tradursi in una generalizzata anticipazione della punibilità. Dovrebbe invece precisare quali rischi siano penalmente intollerabili, quali cautele possano essere ragionevolmente richieste e come distinguere la responsabilità individuale dai *deficit* organizzativi dell'impresa. Il limite della l. n. 75/2026 consiste nell'avere lasciato aperto questo problema di sistemazione complessiva, pur aggiornando significativamente la tutela contro le frodi.

6. Conclusioni

La l. 21 aprile 2026, n. 75 rappresenta un passaggio significativo nell'evoluzione del diritto penale agroalimentare italiano. Dopo un percorso riformatore lungo e discontinuo, il legislatore ha finalmente inciso su un settore tradizionalmente frammentato, riconoscendo autonoma rilevanza sistematica al «patrimonio agroalimentare» e introducendo nuovi strumenti di tutela contro le frodi che si sviluppano lungo la filiera. All'interno di questa più ampia categoria, l'«identità di filiera» consente di cogliere uno dei tratti più innovativi della riforma: il valore giuridicamente protetto dell'alimento non si esaurisce infatti nella sua materialità, ma comprende anche la veridicità delle informazioni che ne definiscono origine, provenienza, composizione, qualità e modalità di presentazione. È in questo spazio che si colloca la tutela contro il *cibus mendax*: non necessariamente un alimento pericoloso o deteriorato, ma un prodotto che altera fraudolentemente la rappresentazione della propria identità.

P.M.I., cit., spec. § 2.

[42] Senza alcuna pretesa di completezza, sui delitti di comune pericolo mediante frode, v. A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, t. II, *Reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Milano, 2013; A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006; nonché gli Autori citati *supra*, nt. 1. Più di recente, v. AA.VV., *Reati contro l'incolumità pubblica*, D. Castronuovo (a cura di), in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Torino, 2024; G. ROTOLO, *La salute pubblica quale bene giuridico tutelato nell'ambito del diritto penale alimentare*, in AA.VV., *Alimenti e diritto penale*, cit., 25 ss.; L. TUMMINELLO, *Tecniche di tutela penale della salute pubblica e della sicurezza alimentare: criticità e prospettive*, *ivi*, 63 ss.; L. BIN, *Il pericolo comune nei delitti alimentari: problemi e prospettive*, *ivi*, 101 ss.

Sotto questo profilo, la riforma segna un progresso reale.

L'anticipazione della tutela rispetto al momento finale della consegna, l'estensione della rilevanza penale a una pluralità di condotte collocate lungo la catena commerciale, la considerazione delle forme di commercializzazione digitale e il rafforzamento degli strumenti patrimoniali, interdittivi e investigativi consentono di avvicinare la disciplina penale alla struttura effettiva delle frodi contemporanee.

Particolarmente significativo è anche lo spazio che il nuovo assetto sembra aprire rispetto alle condotte incidenti sull'origine e sulla reputazione delle produzioni protette. L'art. 517-*septies* c.p., letto insieme all'aggravante prevista dall'art. 517-*octies* c.p. per le condotte che «attengono» a denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, consente d'interrogarsi sulla rilevanza penale di forme di aggressione diverse dalla contraffazione in senso stretto (v. *supra* § 2). In tale area possono trovare collocazione, ricorrendone tutti gli elementi tipici, anche condotte evocative realizzate attraverso segni, immagini o indicazioni idonei a costruire una rappresentazione ingannevole dell'origine o della provenienza del prodotto. Non ogni evocazione vietata dal diritto dell'Unione diviene, naturalmente, reato[43]; ma la riforma sembra aver ridotto sensibilmente la distanza tra tutela amministrativa delle indicazioni geografiche e protezione penale dell'identità commerciale delle produzioni certificate.

La modernizzazione realizzata sul versante delle frodi commerciali rende tuttavia ancora più evidente ciò che la legge non ha fatto. Rimane sostanzialmente incompiuta la revisione dei delitti contro la salute pubblica (e del singolo consumatore) rilevanti in materia alimentare e, con essa, il problema più complesso della gestione penalistica del rischio nelle moderne organizzazioni produttive. La distinzione tra veridicità commerciale e sicurezza sanitaria deve essere mantenuta ferma (v. *supra* § 3.2): non ogni frode produce un rischio per la salute e non ogni alimento pericoloso è necessariamente mendace. Eppure, le due dimensioni sono destinate a incontrarsi quando la falsificazione investe proprio quelle informazioni – origine, composizione, tracciabilità, passaggi distributivi – sulle quali poggiano i sistemi di prevenzione, controllo e richiamo.

Qui emerge l'asimmetria politico-criminale più significativa della riforma.

La repressione delle frodi relative all'origine, alle denominazioni, alla reputazione e alla presentazione del prodotto tende a produrre una convergenza relativamente immediata tra gli interessi dei consumatori, delle imprese conformi e dei consorzi di tutela. La modernizzazione dei reati sanitari, al contrario, impone di intervenire più profondamente sull'organizzazione dell'impresa, sulle

[43] Come è stato osservato, la disciplina europea, laddove vieta l'evocazione, «intende impedire lo sfruttamento abusivo ed intenzionale della notorietà delle denominazioni geografiche protette a prescindere dall'accertamento di un effettivo o potenziale sviamento di clientela»: così V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta*, cit., 492. L'art. 517-*septies* c.p. richiede invece l'impiego di segni o indicazioni idonei a indurre in errore il compratore.

procedure preventive e sui costi della *compliance*. Quanto più la tutela si anticipa rispetto all'evento lesivo, tanto più divengono delicati i problemi relativi a rischio consentito, offensività, determinatezza, colpevolezza e proporzione. La limitazione della responsabilità degli enti alle sole forme di agropirateria, peraltro, accentua questa asimmetria: alla modernizzazione della tutela commerciale non corrisponde un impiego altrettanto incisivo degli strumenti di prevenzione organizzativa. La riforma privilegia così il contrasto alla frode già strutturata rispetto all'incentivazione di assetti aziendali capaci di prevenirla.

La l. n. 75/2026 restituisce dunque l'immagine di una riforma importante, ma selettiva.

È forte là dove tutela mercato, reputazione e identità delle produzioni; molto più cauta quando il diritto penale dovrebbe incidere stabilmente sull'organizzazione dell'impresa e sulla gestione preventiva del rischio. Il suo merito principale consiste nell'aver finalmente riconosciuto che l'alimento non è soltanto materia, ma anche informazione, origine, reputazione e racconto; il limite principale sta invece nell'aver modernizzato solo una parte del diritto penale alimentare. Il problema che rimane aperto non è allora quello di ampliare ulteriormente la punibilità, ma di costruire un sistema più coerente, prevedibile e selettivo, capace di distinguere la frode commerciale, il rischio sanitario e il *deficit* organizzativo senza perdere di vista la loro comune dimensione di "filiera". È su questo terreno, in fondo, che in futuro dovrà misurarsi il legislatore.